

# REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 3191/07 REG.DEC.

N. 6978 REG:RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta  
Sezione ANNO 2006

ha pronunciato la seguente

### DECISIONE

Sul ricorso in appello n. 6978/2006 del 07/08/2006, proposto da ECOLEVANTE S.P.A. rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Clarizia e Oietro Quinto con domicilio eletto in Roma Via Principessa Clotilde n. 2 presso Angelo Clarizia;

CONTRO

COMITATO VIGILIAMO PER LA DISCARICA in persona della sua coordinatrice nonché legale rappresentante p.t. prof.ssa Antonia Ragusa, la sig.ra Anna Annibale Galante, il sig. Francesco De Felice, il sig. Antonio De Felice. La sig.ra Pasqua de Felice, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Rosa Lupo e tutti elettivamente domiciliati, unitamente al loro difensore, in Roma via Laura Mantegazza n. 24 (presso il cav. Luigi Gardin);

COMUNE DI GROTTAGLIE, non costituitosi;

e nei confronti

PROVINCIA DI TARANTO, REGIONE PUGLIA, AUSL TA/1, non costituitesi;

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma Via dei Portoghesi n. 12, presso Avvocatura Generale Stato;

per la riforma

della sentenza del TAR Puglia - Lecce Sez. I n. 3830/2006, resa tra le parti, concernente: Progetto Realizzazione Impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi;

Visto l'appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 4 maggio 2007, relatore il Cons. Nicola Russo ed uditi, altresì, gli avvocati Clarizia, Quinto, Lupo e l'avvocato dello stato G. Palatiello;

### **FATTO**

Il Comitato di cittadini denominato "Vigiliamo per la discarica" e alcuni ricorrenti, proprietari di aree confinanti (o comunque vicine) alla discarica sita nel territorio del Comune di Grattaglie, in località "La Torre - Caprarica", con ricorso dinanzi al TAR per la Puglia, sezione staccata di Lecce, esponevano che la S.p.A. Ecolevante in data 12 dicembre 2003 aveva presentato alla Provincia di Taranto un'istanza per l'approvazione del progetto di un III° lotto della (esistente) discarica per i rifiuti speciali non pericolosi sita in Grottaglie località "La Torre Caprarica", implicante l'autorizzazione (ex artt. 27 e 28 D.Lgs. n. 22/1997 e D. Lgs. N. 36/2003) alla realizzazione e gestione dell'impianto.

Con la determinazione n. 173 del 3.11.2005, il Dirigente del Settore Ecologia ed Ambiente della Provincia di Taranto aveva approvato il progetto ed autorizzato l'esercizio del cosiddetto III lotto della discarica per rifiuti speciali non pericolosi, in Grottaglie, località "La Torre-Caprarica".

Tale determinazione era stata adottata anche in virtù della sentenza n. 4491 del 2005 del TRAR adito, con la quale, sul ricorso della controinteressata, si era accertato l'obbligo dell'amministrazione di provvedere sull'istanza del 12 dicembre 2003.

I ricorrenti, ritenendo illegittimo il provvedimento amministrativo indicato in epigrafe, lo avevano impugnato dinanzi al TAR formulando i seguenti motivi di gravame.

1. Illegittimità della determinazione numero 173 del 3 novembre 2005 del dirigente del settore ecologia e ambiente della provincia di Taranto e di tutti gli atti di convocazione della conferenza di servizi istruttoria per violazione degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo numero 22 del 1997, e in particolare per la mancata convocazione di tutti gli enti locali interessati alla conferenza di servizi istruttoria indetta dalla provincia di Taranto per l'approvazione del progetto e l'autorizzazione all'esercizio del cosiddetto terzo lotto di discarica, eccesso di potere per carenza DI ISTRUTTORIA.
2. Illegittimità della determinazione n. 242 del 7 luglio 2004 del dirigente del settore ecologia della Regione Puglia per violazione della legge regionale n. 11 del 2001, violazione dell'art. 2 del D.P.R. 12 aprile 1996, violazione degli artt. 3 e 6 e dell'allegato 2 lettera I del DPCM 27 dicembre 1988, violazione della direttiva 85/377/CEE e successive modificazioni e integrazioni, violazione degli artt. 3.05, 3.10, 2.02 delle norme tecniche di attuazione del PUTT/P approvato con delibera della giunta regionale n. 1748 del 2000, violazione del piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con decreto n. 41 del 2001 del commissario delegato emergenza rifiuti e in particolare nel paragrafo F.2 contenente i criteri per la locazione degli impianti di smaltimento, violazione dell'art. 22 comma 3 lettera e) del decreto legislativo n. 22 del

1997, eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, eccesso di potere per falsi ed erronei presupposti di fatto e di diritto, illogicità e per travisamento dei fatti, illegittimità derivata della detarminazione n. 173 del 3 novembre 2005 e degli atti di protocollo n. 5177/I del 5 agosto 2005 e n. 57285 del 25 ottobre 2005 del dirigente del settore ecologia ed ambiente della Provincia di Taranto.

3. Illegittimità della determinazione n. 173 del 3 novembre 2005 del dirigente ecologia e ambiente della Provincia di Taranto, della deliberazione n. 5 del 13 febbraio 2004 del consiglio comunale di Grottaglie, del parere favorevole reso in data 6 febbraio 2004, della nota di protocollo n. 17835 del 2.9 o 27.8.2004 del dirigente dell'area tecnica del comune di Grattaglie, degli atti di protocollo n. 5177/I del 5 agosto 2005 e prot. n. 57285 del 25 ottobre 2005 del dirigente del settore ecologia e ambiente della Provincia di Taranto, dei pareri favorevoli resi dal comitato tecnico della Provincia di Taranto il 16 luglio 2004 verbale n. 81, il 9 maggio 2005 verbale n. 77, e il 21 giugno 2004 verbale n. 70 e dei verbali di tutte le conferenze di servizi istruttorie, per violazione degli artt. 2.02, 3.10 e 3.05 delle norme tecniche di attuazione del PUTT/P approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1748 del 2000, violazione e mal governo dei principi di tutela del paesaggio ex art. 9 della Costituzione e violazione dei principi di buon andamento e correttezza ex art. 97 della Costituzione, violazione delle NTA delle zone agricole E del PRG del Comune di Grottaglie approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1629 del 2003, violazione dell'art. 22 terzo comma lettera e) del decreto legislativo n. 22 del 1997, violazione per piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con decreto n. 41 del 2001 del commissario delegato emergenza rifiuti e in particolare nel paragrafo F.2 contenete i criteri per la locazione degli impianti di smaltimento, eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, eccesso di potere per falsi ed erronei presupposti di fatto di diritto, per travisamento dei fatti, violazione degli artt. 27 e 28 del decreto legislativo n. 1997, violazione degli artt. 14, 14 ter, 14 quater della legge n. 241 del 1990.

Si costituiva in giudizio la Società controinteressata, depositando articolate memorie difensive con le quali, puntualmente e diffusamente, replicava alle argomentazioni dei ricorrenti, concludendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva ed, in ogni caso, per la reiezione del ricorso nel merito.

Avverso la prefata sentenza, ha proposto appello la Soc. Ecolevante S.p.A., deducendone l'erroneità e l'ingiustizia e chiedendone l'annullamento e/o la riforma, con ogni conseguente statuizione di legge, anche in ordine alle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, ribadendo l'eccezione di difetto di legittimazione dei ricorrenti.

Prima dell'udienza di discussione le parti costituite hanno depositato memorie illustrative.

Alla pubblica udienza del 4.5.2007 la causa è stata trattenuta in decisione.

## **DIRITTO**

Occorre preliminarmente esaminare i motivi con cui l'appellante deduce la carenza di legittimazione attiva del Comitato Vigiliamo per la Discarica e dei Signori Anna Annibale Galante, Francesca De Felice ed Antonio De Felice, Pasqua De Felice e Luigina Mauro.

Il Giudice di prime cure, richiamando una la sua sentenza n. 2223 del 2004, ha riconosciuto la legittimazione del Comitato Vigiliamo per la Discarica uniformandosi a quell'orientamento giurisprudenziale che ravvisa la legittimazione di associazioni ambientaliste costituite a livello locale che perseguono statutariamente ed in modo non occasionale obiettivi di tutela dell'ambiente, con un adeguato grado di rappresentatività e stabilità.

Il Collegio ritiene di non condividere nel caso di specie le conclusioni cui è giunto il giudice di prime cure.

La giurisprudenza tradizionale formatasi in materia ha, invero, in modo pressochè uniforme, riconosciuto che possono essere considerati legittimati ad impugnare i provvedimenti amministrativi eventualmente lesivi dell'ambiente le sole associazioni protezionistiche espressamente individuate con D.M., ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 18 della L. n. 349 del 1986, al fine di evitare il configurarsi di un'azione popolare (cfr. Cons. St., sez. V, 17.7.2004, n. 5136; Cons. St., sez. VI, 18.7.1995, n. 754; Cons. St., sez. VI, 14.10.1992, n. 756).

La giurisprudenza più avanzata, citata del TAR, invece, afferma che il giudice amministrativo può riconoscere, caso per caso, la legittimazione ad impugnare atti amministrativi a tutela dell'ambiente ad associazioni locali (indipendentemente dalla loro natura giuridica), purchè a) perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale, b) abbiano un adeguato gradi di rappresentatività e stabilità e c) un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume lesa, anche se non ricomprese nell'elenco della associazioni a carattere nazionale individuale dal Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art. 13 della Legge 8.7.1986, n. 349, poiché tale norma ha creato un ulteriore criterio di legittimazione che si è aggiunto e non sostituito a quelli in precedenza elaborati dalla giurisprudenza per l'azionabilità dei c.d. "interessi diffusi" in materia ambientale (cfr., ex multis, Cons. St., sez. VI, 26.7.2001, n. 4123; TAR Liguria, sez. I, 18.3.2004, n. 267).

Ora, nella specie, come fondamentalmente dedotto dall'appellante, agli atti non risulta essere stato depositato da parte del Comitato "Vigiliamo per la Discarica" copia dell'atto costitutivo e dello statuto da cui si possa verificare se detto Comitato abbia quei requisiti giuridici di rappresentatività e stabilità, in misura tale da poter riconoscere una sua legittimazione ad agire avverso provvedimenti amministrativi lesivi dell'ambiente.

Non basta, infatti, il mero scopo associativo a rendere differenziato un interesse diffuso o adespota, facente capo alla popolazione nel suo

complesso, quale interesse alla salvaguardia dell'ambiente, specie quando tale scopo associativo si risolva, come nella specie, (in cui è stata depositata una semplice delibera di conferimento di mandato per la proposizione del ricorso innanzi al TAR), senza mediazione alcuna di altre finalità, nell'utilizzazione di tutti i mezzi leciti per non consentire la realizzazione di un determinato progetto e, quindi, in definitiva, nella stessa finalità di proporre l'azione giurisdizionale (cfr. Cons.St., sez. VI, 5.12.2002, n. 6657).

La giurisprudenza di merito ha, al riguardo, più volte chiarito che un semplice Comitato di cittadini caratterizzato da una forma associativa temporanea, volta alla protezione degli interessi dei soggetti che ne sono parte, non ha legittimazione a ricorrere avverso gli atti di localizzazione di impianti per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti, essendo privo - oltre che del riconoscimento ministeriale di cui all'art. 13 L. n. 349 del 1986 - del carattere di ente esponente in via stabile e continuativa di interessi diffusi radicati nel territorio (cfr. TAR Liguria, sez. I, n. 531/2006; TAR Toscana, sez. I, n. 5014/2004; id., n. 6624/2004; id., n. 1550/2001; TAR Piemonte, sez. II, n. 244/1999).

Nessun rilievo, infine, può essere riconosciuto alla tesi sostenuta in sede di discussione dalla difesa del Comitato, secondo la quale per dimostrare la legittimazione di un'associazione a stare in giudizio non è necessario depositare un atto formale di costituzione dello stesso.

Sul punto è unanime la giurisprudenza amministrativa nel ritenere che *"La legittimazione al giudizio deve essere rigorosamente dimostrata dal ricorrente per consentire al giudice di accertare, in via assolutamente preliminare, se sussistono tutte le condizioni, sostanziali e processuali, necessarie per avviare il giudizio...La qualità di legittimato a stare in giudizio per conto della persona giuridica, ed in particolare, di un'associazione, deve essere dimostrata, in mancanza il ricorso è inammissibile"* (C.d.S., sez. VI, 16.2.1955 n. 50; C.d.S., sez. IV, 27.5.1955 n. 372; C.d.S., Sez. VI, 15.5.1963 n. 334; C.d.S., sez. VI, 30.12.1966 n. 10997; C.d.S., Sez. VI, 6.4.1960 n. 180; C.d.S. Sez. V, 13.12.1974 n. 6219; C.d.S. Sez. V, 13.12.1974, n. 621, C.d.S. VI Sez., 17.6.1975, n. 195; C.d.S., V Sez. 25.2.1977, n. 141, TAR Basilicata, 12.5.1995, n. 226 ; TAR Valle D'Aosta, 18.3.1999 n. 59 e 20.3.2000, n. 92, Tar Friuli Venezia Giulia n. 35/2007). La giurisprudenza amministrativa, nel pronunciarsi su casi del tutto simili, si è così espressa :*"Il ricorrente Comitato non ha fornito la prova della legittimazione a stare in giudizio nella persona del suo Presidente: non sono stati, infatti, depositati in giudizio, neppure alla udienza di discussione del ricorso, l'intero "statuto" del Comitato od un suo estratto, da cui risultasse la legittimazione del Presidente ad intentare la lite senza bisogno di ulteriore autorizzazione, ovvero la deliberazione, eventualmente adottata dal competente organo collegiale statutario, concernente l'autorizzazione a proporre il ricorso in esame: deliberazione necessaria ove dalla statuto non siano al rappresentante del Comitato conferiti i poteri in ordine alla proposizione delle azioni giudiziarie"* (cfr. C.d.S., V Sez., 13 gennaio 1967, n. 15 e 25 febbraio 1977, n. 141 cit; IV Sez. 22 dicembre 1978, n. 1273; Vi Sez. 12 maggio 1978, n. 627 e 30 novembre 1979 n. 839; TAR Basilicata 8 giugno 1978, n. 128; 6 dicembre 1982, n. 152; 12.5.1995 n. 226; TAR Marche 17.9.1992 n. 500 cit.; TAR Puglia 25 novembre 1992 n. 979; TAR Valle d'Aosta 18 marzo

1999 n. 59 e 20 marzo 2000 n. 92 cit.; TAR Friuli Venezia Giulia, 31 luglio 2000 n. 586; Tar Friuli Venezia Giulia n. 35/2004).

Da quanto finora evidenziato emerge la mancanza di legittimazione ad agire del Comitato "Vigiliamo per la Discarica".

Quanto alla questione della legittimazione ad agire dei Sigg.ri Anna Annibale Galante, Francesco De Felice ed Antonio De Felice, Pasqua De Felice e Luigina Mauro riproposta dall'appellante, i primi giudici hanno ritenuto che dalle dimensioni dell'opera in questione si arguirebbe agevolmente che l'impatto della stessa sul paesaggio e sull'ambiente circostante, quindi sull'amenità della proprietà ma anche sul loro valore economico di scambio è un fatto notorio che non richiede prove specifiche, così come detto impatto non può ritenersi arbitrariamente limitato entro un raggio di un solo Km. Evidenziando, altresì, che la controinteressata non enuncia i criteri scientifici che dovrebbero condurre ad una simile conclusione.

Come fondatamente dedotto dalla società appellante, la giurisprudenza ha, a tale proposito, chiarito che la mera vicinanza di un'abitazione ad una discarica non legittima il proprietario frontista ad insorgere avverso il provvedimento di approvazione dell'opera (cfr. Cons. St., sez. V 16.4.2003, n. 1948), essendo al riguardo necessaria la prova del danno che da questo egli riceve nella sua sfera giuridica o per il fatto che la localizzazione dell'impianto riduce il valore economico del fondo situato nelle sue vicinanze, o perché le prescrizioni dettate dall'autorità competente in ordine alle modalità di gestione dell'impianto sono inidonee a salvaguardare la salute di chi vive nelle sue vicinanze: da ciò consegue, pertanto, che il mero collegamento in un fondo con il territorio sul quale è localizzata una discarica non è da solo sufficiente a legittimare il proprietario a provocare "uti singulus" il sindacato di legittimità su qualsiasi provvedimento amministrativo preordinato alla tutela di interessi generali che nel territorio trovano la loro esplicazione (cfr. Cons.St. sez. IV 13.7.1998 n. 1088).

I sigg.ri Francesco ed Antonio De Felice e la sig.ra Annibale Galante, Pasquale De Felice e Luigina Mauro "nell'ambito dell'atto introduttivo del giudizio" si sono limitati affermare di essere proprietari di terreni confinanti con i suoli interessati dalla discarica in questione, senza specificare, né tanto meno provare, la sussistenza di una lesione concreta, immediata ed attuale, che rinverrebbe alla loro sfera giuridica dalla esecuzione del provvedimento impugnato.

Inoltre, come rilevato dall'appellante, i responsabili dell'impianto de quo sono stati assolti per ben due volte in sede penale nell'ambito di giudizi attivati proprio su denuncia degli attuali appellati, ricorrenti in primo grado per presunte esalazioni nocive che si asserivano provenienti dalla discarica in questione (v. sentenza n. 316/02 e dispositivo di sentenza del Tribunale di Taranto, Sez. distaccata di Grottaglie in data 13.12.2006, di assoluzione perché il fatto in sussiste).

Nel merito l'appello è fondato.

I primi giudici hanno ritenuto che l'assunto della società Ecolevante secondo il quale l'attività di discarica è sostanzialmente complementare

di esercizio di cava, essendo destinata in prospettiva al riempimento della stessa ed alla conseguente riqualificazione del territorio, può avere un valore generale, solo nella ipotesi in cui il territorio compromesso da una cava non sia caratterizzato da un particolare valore paesagistico.

La sentenza impugnata merita di essere riformata per le seguenti ragioni.

Nella Valutazione di Impatto Ambientale rilasciata con determinazione n. 242 del 7.7.2004 del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia è stato chiaramente e puntualmente verificato che sebbene l'area interessata dall'impianto in questione ricada in ambito D - area annessa, si tratta di un'area che " *si presenta fortemente degradata per l'attività estrattiva avvenuta, che ne ha modificato la morfologia. L'area del richiesto ampliamento andrà ad impostarsi in tale contesto a ridosso di una discarica operativa già dotata di strutture e infrastrutture occorrenti. Non esistono come già fatto rilevare zone interessate dalla presenza di vincoli archeologici o architettonici né di altra natura; non sono presenti habitat od ecosistemi particolari tali da essere in qualche modo negativamente impattati dalla attività prevista; la chiusura della discarica potrà restituire all'area la primitiva morfologia con la contemporanea presenza di vegetazione autoctona; il recupero finale della discarica da un lato e dall'altro della S.p.A. Carosino - Francavilla Fontana oltre a restituire la iniziale morfologia dell'area in oggetto renderà accettabile anche dal punto di vista paesagistico l'intera area, ivi compresa la strada provinciale che attraversa i due settori di cava*".

Il Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Grotaglie nel parere prot. n. 17835 del 27.8.2004 ha attestato che "L'area della discarica ricadrebbe nell'area annessa estesa per 100 metri, poiché questo Comune non ha ancora provveduto ad effettuare la verifica dei vincoli imposti dal PUTT...Nella realtà come si evidenzia molto bene dalla documentazione grafica e fotografica allegata, l'area individuata dal PUTT come ambito D, prospiciente l'area dell'ampliamento, è allo stato attualmente incolta, in stato di abbandono e di dubbia rilevanza paesaggistica che comunque resta oggetto di valutazione in sede di verifica del PUTT, già in corso di elaborazione da parte di questo ufficio. Risulta però sin da ora evidente l'assenza di boschi o di macchia mediterranea".

L'autorizzazione alla realizzazione delle discariche è basata, infatti su un bilanciamento di interessi contrapposti: la tutela del bene ambiente/paesaggio, da un lato, ed il necessario smaltimento dei rifiuti, dall'altro.

Dall'esame dei predetti provvedimenti e dalla documentazione depositata in atti, così come affermato anche dai giudici di primo grado, emerge inequivocabilmente che l'area interessata dall'intervento in questione risulta degradata perché compromessa dalla presenza di attività estrattiva.

Verificata l'assenza di una valenza paesaggistica dei terreni attinenti al progetto in questione, il Dirigente del Settore Ecologia ed Ambiente della Provincia di Taranto non poteva far altro che adottare la determinazione n. 173/2005. Soprattutto ove si consideri che, come

ampiamente illustrato nella relazione del gennaio 2004, depositata in giudizio, l'esigenza di realizzare discariche per rifiuti speciali non pericolosi nella Provincia di Taranto, caratterizzata da una situazione di emergenza, si rende necessaria.

Non condivisibile è la sentenza del Tar Lecce nella parte in cui afferma che *"la circostanza di mero fatto che un'area oggetto di particolari vincoli di tutela, sia diffusa che distinti, risulti in parte compromessa non fa automaticamente decadere detti vincoli, in difetto di un provvedimento espresso dall'autorità competente"*.

Innanzitutto, detta statuizione è in contrasto con il richiamato principio del bilanciamento di interessi contrapposti: la tutela dell'ambiente, da un lato, ed il necessario smaltimento dei rifiuti, dall'altro.

Se si volesse seguire la tesi del Tar Lecce, nel bilanciamento degli interessi invocati, si dovrebbe dar prevalenza all'interesse paesaggistico che, in detta fattispecie di fatto non esiste soltanto perché la situazione reale non è stata formalmente recepita in un PUTT (nelle cui NTA, peraltro, si dichiara espressamente che i vincoli esposti dallo stesso Piano possono non trovare corrispondenza nella realtà a causa della vetustà ed imprecisione della categoria utilizzata) e non dar prevalenza all'interesse pubblico dell'ordinato e regolare smaltimento rifiuti, in una Provincia, che peraltro, versa in una situazione di conclamata emergenza.

L'accertamento dell'assenza di un valore paesaggistico dell'area interessata dall'impianto in questione è stato operato in sede di Valutazione di Impianto Ambientale. Nella determina n. 242 del 7.7.2004, a firma del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia, infatti, si legge *"non risultano presenti nell'area dell'impianto zone di particolare interesse paesaggistico o ambientale"* ed altresì che *"non sono presenti habitat od ecosistemi particolari tali da essere in qualche modo negativamente impattati dall'attività prevista. L'area del richiesto ampliamento andrà ad impostarsi in tale contesto a ridosso di una discarica operativa già dotata di strutture e infrastrutture occorrenti"*.

Non si vede, quindi, logicamente oltre che giuridicamente, come si possa dar prevalenza ad un vincolo che tutela un bene (paesaggio) che di fatto nella realtà non esiste più.

In detta fattispecie è stato, come già evidenziato, verificato dai competenti organi amministrativi che l'area interessata dal III lotto di discarica è priva di qualsiasi valenza ambientale e naturalistica.

La sentenza dei giudici di prime cure è, poi, errata anche nella parte in cui ha ritenuto che nel caso di specie non si verte neanche nella riferita eccezione di cui all'art. 3.10 punto 4.2 delle n.t.a. del PUTT/P, ossia agli interventi finalizzati (sulla base di specifico progetto) al risanamento e/o adeguata sistemazione ambientale finale congruente con la morfologia dei luoghi.

L'art. 3.10 punto 4.2 delle n.t.a. del PUTT/P della Regione Puglia così recita *"nell'area annessa non sono autorizzabili:...la discarica di rifiuti solidi, compresi i materiali derivanti da demolizioni o riporti"*



*di terreni naturali ed inerti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia finalizzato (sulla base di specifico progetto) al risanamento e/o adeguata sistemazione ambientale finale congruente con la morfologia dei luoghi".*

Orbene, la norma innanzi riportata esclude la possibilità di realizzare discariche in aree annesse, ad eccezione dei casi in cui la realizzazione delle stesse sia finalizzata al risanamento ambientale.

Qualora il redattore del PUTT/P avesse inteso vietare tout court la realizzazione di discariche in aree annesse non avrebbe previsto alcuna eccezione, ma si sarebbe limitato a disporre che nell'area annessa non sono autorizzabili discariche.

Come già sottolineato, è indubbio che l'area destinata alla realizzazione dell'impianto in questione è adeguata e non è caratterizzata da una valenza paesaggistica.

La società appellante ha, peraltro, ampiamente dimostrato che il progetto approvato con determina dirigenziale n. 173/2005 prevede specificatamente un dettagliato piano di ripristino del paesaggio con la restituzione allo stesso della sua originaria morfologia, anche attraverso la ripiantumazione di specie autoctone.

Contrariamente a quanto asserito dal primo giudice, nella fattispecie che ci occupa deve, quindi, ritenersi pienamente applicabile, l'art. 3.10 punto 4,2, delle n.t.a. del PUTT/P, nella parte in cui prevede la possibilità di realizzare la discarica laddove il progetto sia destinato al risanamento e/o adeguata sistemazione ambientale finale congruente con la morfologia dei luoghi.

Il paragrafo F.2 del piano di gestione rifiuti della Regione Puglia, inoltre, espressamente prevede che "la scelta dei nuovi siti da destinare a stoccaggio definitivo, in particolare, deve essere compiuto in funzione del possesso per gli stessi dei seguenti requisiti: corrispondenza di una cava non attiva o parzialmente attiva, eventualmente già adibita a discarica".

La realizzazione dell'impianto di stoccaggio definitivo della società Ecovalente S.p.A. è prevista, per l'appunto, in un'area caratterizzata dalla presenza di una cava non più attiva, a ridosso di una discarica operativa già dotata di strutture e infrastrutture occorrenti.

Correttamente, pertanto, il Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Taranto ha adottato la determinazione n. 173/2005, con la quale ha approvato ed autorizzato l'esercizio del c.d. III lotto di discarica.

Così come correttamente il Dirigente del Settore Ecologia ed Ambiente della Provincia di Taranto non ha tenuto conto dell'unico parere sfavorevole rilasciato dal Dirigente Regionale del Settore Urbanistica.

Innanzitutto, si rileva che la realizzazione di una discarica in area classificata dal Piano Regolatore Generale zona agricola, come affermato dalla consolidata giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.S. sez. V 18.3.2002 n. 1557; Tar Sicilia sez. III n. 4)/2007), non comportando

alcuna variante urbanistica, non rendeva necessaria l'acquisizione, ai sensi dell'art. 5.03 delle n.t.a. del PUTT/P, del parere paesaggistico del Dirigente del Settore Urbanistico Regionale.

In secondo luogo, come si legge nella stessa determinazione n. 173/2005, detto provvedimento è stato adottato soltanto dopo l'acquisizione, da parte del predetto Dirigente Provinciale, di un parere favorevole (parere prot. n. 7099 del 19.9.2005) emesso dallo stesso Dirigente del Settore Urbanistico Regionale che, su identica fattispecie, conformemente a quanto previsto dall'art. 3.10 punto 4.2 delle n.t.a. del PUTT/P, ha rilasciato parere favorevole alla realizzazione di una discarica in un Ambito Territoriale Distinto (come individuato nel titolo III delle NTA del PUTT/P) ed in particolare ricadente parzialmente entro la fascia di mt. 100 (area annessa) da un'area a Macchia Mediterranea individuata dalle carte tenatiche del PUTT/P, ritenendola assentibile ai sensi delle prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell'art. 3.10 delle NTA del PUTT.

Per tali considerazioni l'appello in esame deve, dunque essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarato inammissibile e, comunque, infondato il ricorso di primo grado.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre l'integrale compensazione fra le parti delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.

#### **P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l'appello e per l'effetto, su riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 4 maggio 2007 con l'intervento dei Signori:

	Sergio Santoro	Presidente
	Cesare Lamberti	Consigliere
	Claudio Marchitello	Consigliere
	Marco Lipari	Consigliere
	Nicola Russo	Consigliere, Est.
	L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
f.to Nicola Russo	f.to Sergio Santoro	IL SEGRETARIO
	f.to Rosi Graziano	DEPOSITATA IN SEGRETERIA
		il 14 giugno 2007
	(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)	IL DIRIGENTE
	F. to Antonio Natale	